

ATTO N. ORD 783

DEL 10/10/2025

Rep. di struttura ORD-UC1 N. 443

ORDINANZA DI VIABILITÀ

DIPARTIMENTO VIABILITÀ E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITÀ 1

OGGETTO: Strada Provinciale n. 197 “del Colle del Lys” dal km 29+750 in Comune di Viù (TO). Ordinanza di sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli con delimitazione area di cantiere (prog. LL.PP. n. 131-2023 – CO.GE.AS. S.r.l. – sistemazione banchina stradale e protezioni marginali).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Città Metropolitana di Torino ha approvato ed affidato il “ PROGETTO n. 2023/131 - S.P. 197 DEL COLLE DEL LYS. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL TRATTO DI VIU – COLLE DEL LYS E SISTEMAZIONE PIAZZALE AL COLLE DEL LYS - C.U.P. J67H23000200002 – C.U.I. L01907990012202300015 - C.I.G. A040C49C38 - CLASS. FIN. 165-LR19/2020 - CANONI IDRICI -ANNO 2021”
- tra gli interventi ricompresi su tale progetto vi è la sistemazione della banchina stradale, con realizzazione nuove protezioni marginali lungo i ponticelli al km 29+750 circa della S.P. n. 197 “*del Colle del Lys*” ;
- per la realizzazione del rialzamento del piano viabile in corrispondenza alle travi di rinforzo delle protezioni marginali dei ponticelli è necessario sospendere la circolazione stradale per tutti i veicoli, dalle ore 14,00 del 15/10/2025 alle ore 17,30 del 17/10/2025;
- è stato predisposto un piano operativo di emergenza, condiviso col Comitato Croce Rossa Valli di Lanzo, che prevede in particolare lo stazionamento di un’ autoambulanza a monte della zona di sospensione della circolazione;

- Committente: Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Viabilità e Trasporti – Corso Inghilterra n. 7 – 10138 TORINO – pec : protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it - RUP ing. Matteo TIZZANI – DL ing. Graziano Magnino – CSE geom. Paolo Giuseppe Rapelli – DO Strutture ing. Giovanni Gherra;

- Ditta appaltatrice : CO.GE.AS. S.r.l. con sede in Stada Valgera n. 51 - 14100 Asti (AT) - C.F./PIVA 01544370057 (Det. di Aggiudicazione del Dirigente della Direzione Viabilità 1 n° 479/2101 del 17/04/2024) – Referente sig. Pietro Astorino – e-mail : pietroastorino69@gmail.com – cell. 335/6616683.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, **alla sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli, con delimitazione di area di cantiere**, lungo la S.P. n. 197 “*del Colle del Lys*” al km 29+750 in Comune di Viù (TO), dalle ore 14,00 del giorno 15/10/2025 alle ore 17,30 del giorno 17/10/2025 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 5 geom. Paolo Giuseppe RAPELLI .

Dato atto che il responsabile del procedimento è l'ing. Matteo Tizzani Dirigente della Direzione Viabilità 1.

Dato atto dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2 e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;

Dato atto che i responsabili dell'istruttoria hanno sottoscritto, rispetto al processo ordinanze stradali, la dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e degli articoli 7 e 8 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino, depositata agli atti.

Visto l'obiettivo operativo "Efficientamento dei processi amministrativi in ambito viabilità - concessioni stradali, mezzi pubblicitari, ordinanze stradali, trasporti eccezionali, competizioni sportive, regolamentazione della circolazione" - cod. 1005OB19, riportato nel DUP - Definizione Obiettivi Operativi 2025 - Volume IV [Appendice alla Sezione Operativa] approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitanano n. 75/2024 del 19/12/2024.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 3 e l'art. 6 comma 4 lettera a) e b) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "*disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e limitazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico*";
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città

metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 197 “*del Colle del Lys*” al km 29+750 in Comune di Viù (TO), la sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli, con delimitazione area di cantiere, dalle ore 14,00 del giorno 15/10/2025 alle ore 17,30 del 17/11/2025 e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

I soggetti incaricati per il presente cantiere sono:

- La Ditta sub-appaltatrice (esecutrice) Vittone Scavi S.r.l. – Referente sig. Fabrizio Vittone – e-mail : vittonefa@gmail.com – cell. 339/6551603;

nell’ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall’Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all’art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l’informazione, la formazione e l’addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all’inizio dell’attività, non sono consentite operazioni che comportino l’esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all’inizio dell’attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l’utenza stradale. **Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata.** Il Responsabile del procedimento determina di dare atto di aver verificato, rispetto alla posizione dei responsabili dell’istruttoria, la permanenza dell’insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116–122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all’Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i., entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il Sottoscritto ing. Matteo Tizzani responsabile del procedimento di cui al presente provvedimento,

DA' ATTO,
DICHIARANDO E ATTESTANDO,

l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e art. 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino.

Torino, 10/10/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani